

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 750 del 2013, proposto da:
xxxxxxxxxxxxx, in proprio e quale rappresentante della società di fatto tra gli eredi
del signor xxxxxxxxxxxx, rappresentata e difeso dagli avv.ti Gian Comita
Ragnedda e Dorotea Fiori, con domicilio eletto presso Debora Urru in Cagliari, via
Farina n. 44;

contro

Regione Sardegna, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- della nota prot. 4751/DG, del 25.01.2013, a firma del Segretario della
Commissione Regionale per il Paesaggio e la Qualità Architettonica della Regione
Autonoma della Sardegna, nonché dell'allegato verbale relativo alla seduta n. 17 del
28/11/2012 della medesima Commissione, nella parte in cui esprime parere non

favorevole in merito al progetto di ampliamento di un fabbricato sito in Comune di xxxxxxxxxxxxxx, loc. xxxxxxxxxxxxxx, presentato dal Signor xxxxxxxxxxxxxx;

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2013 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.

Rilevato che la ricorrente impugna gli atti in epigrafe descritti, con cui la Commissione Regionale per il Paesaggio e la Qualità Architettonica della Regione Autonoma della Sardegna ha espresso parere contrario ad un progetto di ampliamento della struttura ricettiva alberghiera "xxxxxxxxxxxxx", sita in loc. xxxxxxxxxxxxxx, in zona F e all'interno della fascia dei 300 metri dalla linea di battigia.

Rilevato che l'intervento consiste nella realizzazione di un nuovo fabbricato di circa 71 mq., da destinare a lavanderia e altri servizi accessori, separato dall'edificio principale, che secondo la proponente troverebbe fondamento nell'art. 4 della l.r. 23 ottobre 2009, n. 4 e s.m.i.

Ritenuta l'infondatezza della prima censura -violazione dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241- considerato che, come fra breve si illustrerà, l'istanza trova ostacolo in previsioni di legge vincolanti, per cui il contraddittorio preventivo non avrebbe potuto modificare l'esito finale del procedimento e, comunque, l'eventuale

PianoCasa-Sardegna.it

Ing. Enrico Craboledda

Via Machiavelli 52, 09047 Selargius CA

info@pianocasa-sardegna.it

070 7549263 / 349 2709342



irregolarità è da considerarsi sanata ai sensi dell'art. 21 octies della legge n. 241/1990.

Ritenuta l'infondatezza del secondo motivo -violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, falsità dei presupposti, violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 4, comma 4, della l.r. n.4/2009 in relazione all'art. 97 Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione- in base alle seguenti considerazioni:

- la Commissione Regionale per il Paesaggio e la Qualità Architettonica ha espresso parere negativo ritenendo insussistente il requisito "del miglioramento della qualità architettonica";

- tale motivazione è perfettamente in linea con il richiamato dettato normativo, posto che la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica, separato da quello preesistente -al quale, peraltro, non si prevede di apportare alcuna modificazione- per definizione non può perseguire quel "miglioramento della qualità architettonica" che l'art. 4, comma 1, della l.r. n. 4/2009 indica quale presupposto necessario degli incrementi volumetrici da realizzare all'interno della fascia di 300 metri dalla linea di battigia.

Per quanto premesso il ricorso è infondato e deve essere, quindi, respinto.

Nulla deve disporsi sulle spese processuali, stante la mancata costituzione in giudizio della Regione Sardegna.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe proposto.

Nulla per le spese.

PianoCasa-Sardegna.it

Ing. Enrico Craboledda

Via Machiavelli 52, 09047 Selargius CA

info@pianocasa-sardegna.it

070 7549263 / 349 2709342



Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2013 con
l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

PianoCasa-Sardegna.it

Ing. Enrico Craboledda

Via Machiavelli 52, 09047 Selargius CA

info@pianocasa-sardegna.it

070 7549263 / 349 2709342

